



Factsheet

Factsheet: Accordo di libero scambio tra gli Stati dell'AELS e gli Stati del GCC

Riassunto

Il 22 giugno 2009 a Hamar (Norvegia), gli Stati dell'AELS (Islanda, Liechtenstein, Norvegia e Svizzera) hanno firmato un accordo di libero scambio di ampia portata con gli Stati arabi del Consiglio di cooperazione del Golfo (*Gulf Cooperation Council* [GCC], unione doganale di Bahrain, Qatar, Kuwait, Oman, Arabia Saudita, Emirati Arabi). L'accordo copre il commercio di prodotti industriali – compresi il pesce e gli altri prodotti del mare – di prodotti agricoli trasformati, lo scambio di servizi, gli appalti pubblici e la concorrenza. Per tener conto delle peculiarità dei mercati e delle politiche agricole dei singoli Stati dell'AELS, il commercio dei prodotti agricoli non trasformati è disciplinato da accordi bilaterali complementari, come in altri accordi di libero scambio dell'AELS, stipulati individualmente tra i singoli Stati dell'AELS e il GCC. Le procedure di ratifica sono terminate in tutti gli Stati contraenti e gli accordi sono entrati in vigore il 1° luglio 2014.

L'accordo di libero scambio migliora su vasta scala l'accesso al mercato e la certezza del diritto per le esportazioni svizzere di merci e servizi verso gli Stati del GCC. Con l'entrata in vigore dell'accordo, nell'area GCC oltre il 90 per cento delle linee tariffarie sarà esentato dai dazi doganali per le esportazioni di prodotti industriali. Cinque anni dopo l'entrata in vigore dell'accordo saranno soppressi anche i dazi doganali per un ulteriore 6 per cento delle linee tariffarie. Quanto allo scambio dei servizi, le parti contraenti hanno migliorato gli impegni per garantire l'accesso ai rispettivi mercati, portandoli a un livello superiore a quello dell'OMC. Per quanto riguarda l'accesso ai mercati degli appalti pubblici le parti contraenti si sono impegnate a rispettare impegni analoghi a quelli previsti dall'accordo plurilaterale dell'OMC sugli appalti pubblici (GPA), di cui gli Stati del GCC non sono membri, diversamente dalla Svizzera e dagli altri Stati dell'AELS. Per quanto concerne la protezione dei diritti di proprietà intellettuale, l'accordo conferma il livello di impegni dell'OMC e contiene una clausola di negoziazione. Anche per gli investimenti che esulano dal settore dei servizi, le parti contraenti hanno concordato ulteriori negoziati sull'accesso al mercato («pre-establishment»). La protezione degli investimenti effettuati («post-establishment») continua a rimanere garantita dagli accordi bilaterali di promozione e protezione reciproca degli investimenti attualmente in vigore tra la Svizzera e i diversi Stati del GCC.

Significato dell'accordo AELS-GCC

Il nuovo accordo consentirà agli operatori economici svizzeri e a quelli degli altri Stati dell'AELS di incrementare la loro competitività sui mercati degli Stati del GCC e di non subire discriminazioni rispetto ai concorrenti stranieri che dispongono già o disporranno in futuro di un accordo preferenziale con il GCC. Il territorio del GCC è un importante mercato di esportazione per la Svizzera con un grande potenziale di crescita che l'economia svizzera potrà sfruttare maggiormente in virtù delle migliori condizioni quadro e della maggior sicurezza giuridica derivanti dal nuovo accordo. In termini di volume degli scambi commerciali, il GCC è il quinto partner di libero scambio della Svizzera, dopo l'Unione europea, la Cina, Hongkong e il Giappone.

L'accordo comporta una considerevole utilità aggiuntiva per l'economia svizzera, in particolare nei settori della circolazione delle merci, dei servizi e degli appalti pubblici. In taluni settori (investimenti, proprietà intellettuale) sono previste clausole evolutive poiché il GCC, a causa delle legislazioni interne degli Stati membri, talvolta assai divergenti, non era in grado di impegnarsi a un livello soddisfacente.

Relazioni economiche tra la Svizzera e gli Stati GCC

Nel 2013 le esportazioni svizzere verso gli Stati del GCC sono state di 6,5 miliardi di franchi, mentre le importazioni hanno raggiunto quota 860 milioni di franchi. La Svizzera esporta principalmente prodotti farmaceutici, orologi, macchine, pietre preziose e gioielleria. Le importazioni dagli Stati del GCC, invece, riguardano soprattutto pietre e metalli preziosi, gioielleria. Gli Emirati Arabi Uniti rappresentano un'importante piattaforma commerciale regionale e svettano al primo posto in termini di esportazioni e importazioni in tutta l'area GCC.

Alla fine del 2012 gli investimenti diretti di capitale negli Stati del GCC ammontavano a 11,3 miliardi di franchi, 9 dei quali negli Emirati Arabi Uniti, i quali vantano questo primato grazie al loro ruolo di piattaforma – appunto – per gli investimenti diretti (il Paese accoglie molte holding). Oltre all'industria, gli investimenti diretti negli Stati del GCC riguardano in misura considerevole anche il settore dei servizi, specialmente quelli finanziari, il settore alberghiero e turistico, nonché le prestazioni logistiche o di altro tipo per le imprese. Gli investimenti diretti degli Stati del GCC in Svizzera alla fine del 2012 erano di 209 milioni di franchi.

Le principali disposizioni dell'accordo

L'ALS tra l'AELS e gli Stati del GCC presenta un vasto campo di applicazione settoriale. Esso comprende regole e obblighi per l'accesso al mercato relativi al commercio di prodotti industriali (compresi i prodotti agricoli trasformati e il pesce) agli scambi di servizi e agli appalti pubblici, nonché disposizioni generali sulla proprietà intellettuale e la concorrenza. Gli investimenti e le regole specifiche per la proprietà intellettuale sono oggetto di clausole da negoziare.

I dazi sui **prodotti industriali**, sul pesce e sugli altri prodotti del mare sono soppressi dall'entrata in vigore dell'accordo. Per alcuni prodotti sensibili gli Stati del GCC sopprimeranno i dazi nell'arco di un periodo transitorio di cinque anni, mentre taluni prodotti non rientrano affatto

nel campo di applicazione. Per i **prodotti agricoli trasformati** gli Stati del GCC concedono agli Stati dell'AELS condizioni di accesso al mercato simili a quelle accordate all'UE (eliminazione della protezione industriale). È mantenuta per gli Stati dell'AELS la possibilità di compensare, mediante sovvenzioni all'esportazione, gli svantaggi per l'industria di trasformazione derivanti dai prezzi delle materie prime. Gli Stati del GCC concedono agli Stati dell'AELS l'esenzione dal dazio per taluni prodotti agricoli trasformati per 5 anni al massimo (es. minestre e salse, bevande, yogurt, cacao in polvere) sin dall'entrata in vigore dell'accordo oppure alla fine di un periodo transitorio di 5 anni. Una clausola di revisione sancisce che il campo d'applicazione sia riveduto periodicamente e, se necessario, ampliato con altri prodotti. Gli Stati del GCC hanno escluso dall'accordo i prodotti trasformati che non possono essere commercializzati per motivi religiosi (ed es. prodotti contenenti alcolici). Per quanto riguarda il trattamento nazionale, le limitazioni quantitative all'importazione e all'esportazione, le imprese commerciali di Stato e le eccezioni (in particolare sulla protezione dell'ordine pubblico, della salute e della sicurezza interna ed esterna del Paese) l'accordo riprende, incorporandole, le disposizioni pertinenti dell'OMC. Per quanto concerne le misure sanitarie e fitosanitarie, le prescrizioni tecniche, le sovvenzioni e i dazi di compensazione, l'antidumping e la clausola di protezione, l'accordo rimanda alle relative disposizioni dell'OMC/GATT.

La Svizzera, la Norvegia e l'Islanda hanno concluso ciascuna con gli Stati del GCC un accordo bilaterale sul commercio di **prodotti agricoli di base**. Per numerosi prodotti agricoli di base, gli Stati del GCC accordano alla Svizzera un accesso al loro mercato in franchigia doganale dall'entrata in vigore dell'accordo oppure dopo un periodo transitorio di cinque anni (ad es. carne, compresa la carne secca, formaggio, caffè, verdura). Le concessioni accordate dalla Svizzera consistono nella riduzione o soppressione dei dazi all'importazione (nella misura applicabile nell'ambito dei contingenti doganali dell'OMC e delle limitazioni stagionali) per prodotti agricoli selezionati per i quali gli Stati del GCC hanno fatto valere un interesse particolare (in particolare gli animali vivi, le patate da semina, la verdura, le noci, la frutta, determinati tipi di zucchero, i succhi di frutta). Le concessioni della Svizzera si muovono nell'ambito della politica agricola vigente. L'accordo agricolo contiene una clausola evolutiva che prevede di liberalizzare ulteriormente il commercio di prodotti agricoli di base nell'ambito delle rispettive politiche agricole.

In via di principio, le **regole d'origine** si basano sulle regole europee che, tuttavia, sono state semplificate. Le eccezioni concernono in particolare i prodotti chimici (regole meno restrittive) e il settore orologiero (regole più restrittive). In base agli accordi, la regola del trasporto diretto consente di suddividere gli invii, sotto sorveglianza doganale, in Stati terzi senza che l'origine vada persa. Finché il Consiglio di Cooperazione del Golfo non avrà introdotto la dichiarazione su fattura con un altro partner di libero scambio, l'origine deve essere attestata mediante il certificato di circolazione delle merci (CCM EUR.1).

Nel capitolo sullo scambio di **servizi**, le definizioni e le regole (in particolare le quattro modalità di fornitura, il trattamento della nazione più favorita, l'accesso al mercato e il trattamento nazionale, le eccezioni per certi articoli ecc.) si conformano all'Accordo generale sugli scambi di servizi dell'OMC (GATS), pur precisando determinate disposizioni. Inoltre, gli allegati concernenti i servizi finanziari, i servizi di telecomunicazione, il riconoscimento delle qualifiche e

la circolazione delle persone fisiche contengono regole settoriali specifiche che in certi casi vanno oltre il livello del GATS.

Per i **servizi**, il livello di impegno per l'accesso al mercato è migliorato rispetto al GATS. Per la Svizzera sono particolarmente importanti gli impegni del GCC in materia di servizi finanziari, ammissione del personale per l'installazione e la manutenzione di impianti industriali, trasferimento dei quadri dirigenti delle aziende multinazionali, servizi aziendali o professionali, servizi di distribuzione. L'accordo contiene inoltre un allegato sul commercio elettronico che prevede in particolare uno scambio di informazioni in materia.

Siccome nei vari Stati del GCC vigono regole diverse (o non ve ne sono) sul **diritto della concorrenza**, le disposizioni in materia si limitano a dichiarare obblighi generali delle parti contraenti (per evitare comportamenti che limitano la concorrenza e ostacolano il commercio) e prevedono consultazioni sulle questioni di concorrenza. L'accordo, inoltre, contiene una clausola evolutiva che consente di adeguare le disposizioni sulla concorrenza ai nuovi sviluppi, specialmente nel caso in cui fossero emanate nuove leggi sulla concorrenza.

Le parti contraenti si impegnano a garantire la **tutela effettiva della proprietà intellettuale**, secondo i principi del trattamento nazionale e della nazione più favorita, conformemente all'Accordo TRIPS dell'OMC. Alla luce delle differenze sugli standard di protezione negli Stati membri del GCC, non si era potuto inserire nell'accordo disposizioni dettagliate sulla tutela della proprietà intellettuale. Una clausola di negoziazione prevede di condurre negoziati, entro due anni dall'entrata in vigore dell'accordo, su un allegato contenente disposizioni specifiche relative alla protezione e all'applicazione dei diritti di proprietà intellettuale. Nell'intermezzo, in caso di problemi è previsto un meccanismo di consultazione.

Le disposizioni sugli **appalti pubblici** corrispondono a quelle dell'accordo OMC sugli appalti pubblici (GPA). Anche il livello che è stato concordato per accedere al mercato è in gran parte identico a quello del GPA, fatto tanto più significativo in quanto gli Stati del GCC, diversamente dagli Stati dell'AELS, non sono membri del GPA dell'OMC e attualmente non intendono aderirvi. In aggiunta, vi è una clausola di negoziazione qualora una parte contraente concedesse ulteriori concessioni a uno Stato terzo dopo l'entrata in vigore dell'accordo.

Per attuare, amministrare e sviluppare l'accordo è stato istituito un **Comitato misto** nel quale sono rappresentate tutte le parti contraenti. Se l'applicazione dell'accordo dovesse dare adito a **controversie**, le parti contraenti sono tenute a raggiungere un'intesa per via consultiva. In caso di mancato accordo, può essere richiesta l'istituzione di un tribunale arbitrale le cui decisioni sono vincolanti per le parti contraenti.

Berna, 14 agosto 2014

Per ulteriori informazioni:

SECO, Settore Accordi di libero scambio/AELS, tel. 031 322 22 93, e-mail: efta@seco.admin.ch

Documenti: <http://www.efta.int/free-trade/free-trade-agreements/gcc.aspx>